



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 85 del 09-11-2018

OGGETTO: DIVIETO DI APERTURA E FUNZIONAMENTO "BIVACCHI" ALL'ESTERNO DELL'AREA PER GLI STESSI PREVISTA NELLA FIERA DI CAVALCASELLE

IL SINDACO

- Visto che nei giorni 18-19 novembre 2018 si terrà nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda la manifestazione denominata “Antica Fiera di Cavalcaselle” nella frazione Cavalcaselle in località monte San Lorenzo”, afferente alle vie Zuccotti, Mantovana, San Lorenzo, via Brolo e strada vicinale delle Mandolare;
- Valutato che ogni anno alla suddetta manifestazione si verifica un imponente afflusso di persone di ogni età anagrafica;
- Premesso che l’organizzazione della manifestazione è affidata alla “Associazione Culturale Città di Castelnuovo”, che ne determina la localizzazione e l’organizzazione e destinazione degli spazi;
- Considerato che l’“Associazione Culturale Città di Castelnuovo” ha determinato quale spazio da adibire a “Zona Bivacchi” il terreno di proprietà comunale sito sulla strada delle Mandolare e che tale area risulta l’unica ad essere organizzata e adeguatamente protetta secondo gli odierni necessari canoni di pubblica sicurezza;
- Valutato che negli ultimi anni durante lo svolgimento della suddetta Fiera si sono rilevate le presenze di “bivacchi” spontanei allestiti in aree anche private, esterne alla superficie all’uopo organizzata, non riconducibili ad autorizzazioni rilasciate dalla “Associazione Culturale Città di Castelnuovo”;
- Valutato ancora che l’installazione di “bivacchi” spontanei, all’esterno dell’area allo scopo identificata, comporta la generazione di rischio alla pubblica incolumità non essendo nei suddetti luoghi certificata la presenza di idonee attrezzature antincendio, della necessaria vigilanza sui comportamenti delle persone, della interdizione ai luoghi di veicoli ad alta velocità e del controllo della tipologia dei materiali ivi trasportati;
- Ritenuta prevalente e necessaria l’esigenza di evitare il verificarsi di comportamenti capaci di ingenerare problemi di sicurezza e ordine pubblico tali da compromettere l’incolumità dei cittadini;
- Ritenuto quindi di dover provvedere che non siano istituiti sulle aree pubbliche e private limitrofe alla zona di effettuazione della Fiera di Cavalcaselle, installazione di bivacchi che

esulino dalla zona identificata ed organizzata dalla “Associazione Culturale Città di Castelnuovo”, al fine di evitare situazioni che pregiudichino l'altrui integrità, sicurezza e quiete e per un corretto e regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse;

- In forza del disposto dell'art. 54 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, recante il Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli EE.LL., modificato dall'art. 6,1° comma del D.L. 23/5/2008, n° 92, convertito in Legge 24/7/2008, n. 225;
- Visto l'art. 13 della Legge 24/11/1981, n. 689;
- Visto l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008;
- Vista la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Dato atto che ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente informata la Prefettura – U.T.G. di Verona, poiché trattasi di atto adottato in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

- Che durante il periodo della Antica Fiera di Cavalcaselle e segnatamente nelle date del 18 e 19 novembre 2018 sia vietato installare e far funzionare strutture, tensostrutture e quant'altro utilizzate quali “bivacchi” caratteristici della fiera al di fuori dell'area appositamente individuata dall'Associazione culturale città di Castelnuovo, sia su area pubblica che su area privata prospiciente o comunque nelle vicinanze dell'area della fiera.

I divieti di cui sopra saranno vigenti dalle ore 00.00 del 18.11.2018 alle ore 24.00 del 19.11.2018.

Ai trasgressori delle norme sopra stabilite, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali (art 650 C.P.) concorrenti, eventualmente accertati.

Alla violazione amministrativa consegue, ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81, il sequestro cautelare di quanto illecitamente utilizzato.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione/divulgazione a mezzo del portale internet del Comune.

Il Comando Polizia Municipale, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, anche per la valutazione degli aspetti di competenza delle Forze di Polizia.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni interessate dalle manifestazioni;
- al sig. Comandante Polizia Municipale di Castelnovo del Garda;

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. del Veneto, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 2 e seguenti della Legge 6/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

F.to Peretti Giovanni

